

*Inarcassa (ingegneri/architetti) mette i paletti alla costituzione delle società*

# Stp, professioni prevalenti

## *A prescindere dalle quote del capitale sociale*

DI VALERIO STROPPIA

**P**er la costituzione di una Stp i soci professionisti devono essere almeno due, a prescindere dalla ripartizione delle quote del capitale sociale. Non è possibile nemmeno trasformare uno studio associato in una società, laddove nel frattempo uno dei due partner di studio si sia cancellato dall'albo a causa del pensionamento. Questa la risposta fornita da Inarcassa a due ingegneri marchigiani, uno dei quali cancellatosi dall'albo professionale dopo aver raggiunto la pensione di anzianità il 30 marzo 2013.

Trovatisi nell'impossibilità di proseguire l'attività con lo studio associato (che può essere costituito solo da soggetti iscritti all'albo professionale), i due hanno cercato di cogliere le opportunità offerte dalla legge n. 183/2011: con atto costitutivo stipulato davanti a un notaio nel dicembre 2013 l'associazione professionale è stata trasformata in una società semplice tra professionisti. Secondo lo statuto, la possibilità di svolgere le attività riservate agli ingegneri restava esclusivamente in capo al socio «attivo», titolare dei due terzi del capitale, mentre l'ingegnere in pensione avrebbe svolto il ruolo di socio finanziatore con un terzo della quota.

Nel marzo 2014, però, Inarcassa ha riscontrato una non corretta applicazione della normativa. L'ente ha dapprima confermato che lo studio professionale aveva perso i

requisiti di legge previsti per l'esercizio delle attività regolamentate dal sistema ordinistico il 30 marzo 2013, cioè alla data in cui uno dei due partner si è cancellato dall'albo a causa del pensionamento. Tuttavia, tale circostanza impedirebbe, secondo la cassa, anche la costituzione di una Stp.

L'articolo 10 della legge n. 183/2011 stabilisce che nel veicolo societario «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». Nel caso in esame, sottolinea Inarcassa nella risposta inviata all'ingegnere pensionato, «risulta soddisfatta soltanto la seconda condizione, mentre il numero dei soci non risponde alle prescrizioni di legge».

Per questo motivo, negli archivi dell'ente la partita Iva della società è stata inserita come «non professionale» a decorrere dal 30 marzo 2013. Con la conseguenza che i proventi derivanti dalla partecipazione alla Stp «imperfetta» non sono assoggettabili alla contribuzione prevista presso Inarcassa.

Sul fronte previdenziale, peraltro, l'ente di categoria di ingegneri e architetti ha deliberato di considerare le Stp al pari delle società di ingegneria disciplinate dal dlgs n.163/2006. Ciò vuol dire che, nelle more di un intervento legislativo ad hoc, le Stp tra ingegneri dovranno applicare in fattura la maggiorazione con-

tributiva del 4% e versarne direttamente il corrispettivo alla cassa. La società deve anche procedere alla comunicazione annuale del volume d'affari. I soci, invece, non sono tenuti ad alcun adempimento diretto nei confronti di Inarcassa: la loro partecipazione alla Stp non costituisce titolo né per l'iscrizione né per la contribuzione soggettiva.

In assenza di una normativa specifica, altre casse di previdenza hanno adottato orientamenti diversi. Consulenti del lavoro, dottori commercialisti e ragionieri soci di una Stp, per esempio, saranno assoggettati alle regole previdenziali della propria cassa di previdenza. A tale scopo, i tre enti di categoria (rispettivamente Enpacl, Cnpadc, Cnpr), hanno adottato specifiche delibere approvate anche dai ministeri vigilanti (si veda *ItaliaOggi* del 1° agosto 2014). In tali ipotesi, il socio professionista deve pagare il contributo soggettivo sul reddito a lui attribuito per trasparenza in ragione della quota di partecipazione agli utili. Sarà sempre il socio a versare il contributo integrativo sulla quota di volume di affari a lui spettante, riproporzionando quella eventualmente riferita ai soci non professionisti (la Stp, infatti, deve applicare la contribuzione integrativa su tutti i corrispettivi rientranti nel suo volume di affari Iva). Un'interpretazione che troverebbe applicazione pure in caso di società multidisciplinari.